

OK/1-11-11

STUDIO LEGALE

Avv. Claudia Bello - Barbara De Fazio

84012 ANGI (SA) - VIA NAZIONALE, 142 - ☎ 3337718178 - 347888457
E-mail: barbara-defazio@libero.it - belloclaudia@libero.it
PEC: p.defazio@avvocatiinocera-pec.it - c.bello@avvocatiinocera-pec.it
COD.FISC.: BLLCLD79P41F912L - DFLB8R79R51G813V

TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 E SEGG.

DI LAZZARO SIMONA (Cod.Fisc. DI 25M177M31719M), nata a Velletri (RM) il 13.08.1977 ed ivi residente, alla via Fontana Maracchio n° 65, rappresentata e difesa per mandato in calce - dall'Avv. Claudia Bello e dalla Dott.ssa Barbara De Fazio unitamente ai quali eletti domicili, presso lo Studio Legale Bello-De Fazio, in Angi (SA) alla via Nazionale n° 142 dichiarata ai sensi del 3° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 08119466450, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11/02/05 n° 68 e successive modifiche nonché all'indirizzo PEC: c.bello@avvocatiinocera-pec.it

ricorrente
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;
AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del Dirigente p.t.;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente p.t.;
resistenti

PREMESSO IN FATTO CHE

- 1) la ricorrente è un'insegnante della Scuola dell'Infanzia e Primaria in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno 1994/95 presso l'Istituto Magistrale Statale "D. Falconi" di Velletri (cfr. doc.);
- 2) la ricorrente ha presentato per il triennio 2014/17 domanda d'inserimento nelle graduatorie d'Istituto per la provincia di Roma valide solo per il conferimento delle supplenze brevi (cfr. doc);
- 3) la ricorrente non ha fino ad ora mai presentato la domanda di inserimento in GAE in quanto il Ministero non ha concesso agli insegnanti in possesso del titolo in questione di presentare domanda nelle suddette graduatorie, visto che non considerava abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;
- 4) più segnatamente la ricorrente non presentava domanda di aggiornamento in GAE nemmeno per il triennio 2014/2017 proprio perché il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE prevedeva l'iscrizione nelle medesime di coloro i quali fossero in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito ante 2001;

LAUDIA BELLO
= BELLO CLAUDIA
non presente
digitalmente da



2) l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) veniva riconosciuto dall'art. 1 comma 602 della legge n. 296/2000 ai docenti in possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge;

3) l'anzianità di servizio per cui la ricorrenza non veniva iscritta nelle graduatorie e da rivalersi nel fatto che, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante;

7) con il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto perché in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, è indubbio quindi, che la ricorrenza essendo diplomata magistrale ha diritto di accedere alle graduatorie provinciali permanenti, ove ad esaurimento, dovendo in sede dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e non solo alle graduatorie d'istituto in seconda fascia;

8) il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973, depositata il 16 Aprile 2012, ha riconosciuto il diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

9) con tale riconoscimento è chiaro vi sia stato un grave pregiudizio per la ricorrenza, in quanto la stessa, al momento della trasformazione della graduatoria da permanente ad esaurimento, era già in possesso del titolo abilitante, senza tuttavia poter partecipare alle procedure di inserimento delle graduatorie in questione sino al 2012;

10) la ricorrenza pur avendo pieno diritto all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, ha comunque presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nell'ambito Territoriale di Roma (cr. doc.), in seguito alla conoscenza della sent. n. 1973/2012 del CdS la quale stabilisce essere "valida la stessa presentazione delle domande di inserimento presentate nei termini che ricorrenza ha richiesto conoscendo la parte dei ricorrenti originali, della lesività dell'atto impugnato" e ciò nonostante, non è stata inserita "pleno iure" nelle suddette graduatorie;

11) tale mancato inserimento "pleno iure" ha comportato, la negazione della possibilità per la ricorrenza, di essere individuata quale beneficiaria delle proposte di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato

formulate per scorrimento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento della
Provincia di Roma;

12) la ricorrente pur avendo conseguito il Diploma Magistrale nel periodo ante
1994 e pur essendo negli anni il disconoscimento del suo titolo, a causa di un'errata
applicazione della normativa a suo danno;

13) soltanto nell'anno 2014 il MIUR ha dovuto ammettere l'evidente errore e di
conseguenza ha dovuto migliorare la posizione dei ricorrenti, ripartendo magistrali e
primari della ricorrente stessa ai fini dell'assunzione non solamente attraverso le GI,
ma finalmente nelle scuole paritarie, private e comunali.

14) tutto ciò ha causato alla stessa ripercussioni sulla carriera e sulle condizioni di
sviluppo con conseguente perdita di opportunità di carriera e di miglioramento
del punteggio, cosa che è motivo di risarcimento da parte
dell'amministrazione;

15) è indubbio altresì il grave danno che la ricorrente in qualità di "insegnante" ha
subito;

16) tale danno può certamente attribuirsi alla "perdita di chance" che la stessa, in
quanto diplomata magistrale, avrebbe avuto se il suo titolo sin dall'origine fosse
stato considerato abilitante;

17) la ricorrente, invece, in attesa di essere abilitata per anni in una fascia di
reclutamento senza sbocchi e non di sua pertinenza aspettando invano un concorso
che anche quando è stato bandito, ha disconosciuto per decreto ancora una volta
l'abilitazione inita nel Diploma Magistrale titolo di studi già in possesso della
ricorrente;

18) è altresì indubbio la circostanza che solo a causa del MIUR, dopo il 2002 la
ricorrente ha omesso di iscriversi in GAE in quanto l'unico diritto riconosciuto
dallo stesso è stato l'inserimento in GI;

19) per tale motivo la ricorrente, negli anni, ha dovuto rinunciare a molte opportunità
20) anche in questa prospettiva appare evidente la presenza di un grave danno
derivante altresì da perdita di occasione favorevole (chance);

21) il danno derivante da perdita di una chance nel caso di specie lo si riscontra
nella concreta situazione di indebita partecipazione di fatto, nonché nella presenza di
un'evidente danno patrimoniale conseguenziale alla diffusione di informazioni



inesatte, in quanto le stesse hanno indotto la ricorrente a stipulare contratti a condizioni che - diversamente - la stessa avrebbe rifiutato;

22) la ricorrente a causa del mancato riconoscimento del Diploma Magistrale sin dal momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avvenuto nell'anno 2006 pur essendo già in possesso del titolo non ha avuto la possibilità di entrare nelle GAE;

23) ad ogni modo, graduatorie risultano essere state da escludere nei inserimenti;

24) è chiaramente identificabile nel caso di specie la perdita di chance che ha colpito la stessa lavorativa della stessa negando la possibilità di scelta per un

25) essendo altamente rischioso attendere la futura fase di aggiornamento delle GAE prevista per l'anno 2017 per richiedere l'inserimento in quanto le dette graduatorie potrebbero essere per allora non più esistenti, è nuovamente

alla possibilità lavorativa con un particolare danno morale ed economico;

26) sulla base di quanto sopra esposto è evidente la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance la quale risulta essere attuale ed

risarcimento;

27) è quindi evidente che in tutti questi anni di silenzio la condotta del MIUR è stata illecita;

28) è infine evidente che la condotta del MIUR è stata illecita e che essa ha causato un danno alla ricorrente il cui risarcimento è spettato;

DIRITTO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 depositata il 16 Aprile 2012, ha riconosciuto l'opportunità di ammettere al diritto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata formalizzata al PAR) nel quale era stato formalizzato il Parere del





... dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge.
 La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non

... dell'ammissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.
 Conseguentemente il MIUR, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto del 2014 aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali in II fascia

...
 Con la recente sentenza n. 1973/2012 il CdS, Sez. VI ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014 era già in possesso dei ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge ...
 (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento).

Testualmente la sentenza dichiara infatti, che "l'unica ragione per cui gli attuali ...
 MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante", con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale.

Il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti ha annullato il D.M. 232 del 2014 ...
 previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2001/2002 di chiedere l'inserimento nella III fascia.

La sentenza potrebbe avere come conseguenza la necessità di riprire i termini per ...
 dei ricorrenti ma di tutti i soggetti in possesso del Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come in epigrafe rappresentata difesa e ...

RICORRE

All'III.mo Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - affinché Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piacia all'III.mo Giudice del Tribunale adito,



PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- del D.M. n. 232/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.
- delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno 2014/2017, così come formate nell' Ambito Territoriale di Roma senza l'iscrizione "pleno iure" della ricorrente nella III fascia delle suddette graduatorie

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- provvedere all'iscrizione "pleno iure" della ricorrente con decorrenza dal 01.09.2014, nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria (AAAAA/EEEE), formate nell' Ambito Territoriale della Provincia di Roma per il triennio 2014/2017;

- condannare il MIUR al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente ed in particolare del danno da perdita di chance lavorativa con ripercussioni sulla carriera e sulle condizioni di guadagno con conseguenze negative in termini di retribuzione e di miglioramento del punteggio, da liquidarsi in maniera equitativa o come meglio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo su ogni somma liquidata.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore autorizzato, con clausola di provvisoria esecutorietà

Si attente che il valore della presente controvindicazione è indichissimo

Si deposita:

1. Copia diploma magistrale
2. Copia modello visualizzazione GI
3. Copia domanda di iscrizione in GAE

Angi il 30.02.2012

Avv. Claudia Bello

Dott.ssa Barbara De Fazio

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cancelleria

10-7-12



PROCURA ALLE LITI

Avv. Claudia Bello e Barbara De Fazio Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nonché in quello eventuale di opposizione e di esecuzione, con le più alte facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare e di rinunciare agli atti del giudizio stesso nonché nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3° D.Lgs. 28/10 della possibilità di esperire procedimento di mediazione ivi previsto, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati riferiti per la loro difesa e rappresentanza ad organizzarli in modo che gli stessi siano correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare ai Vs. colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico stesso.


Eleggo domicilio con Voi in Anagni (2a), alla via Nazionale, 142 ovvero nel domicilio digitale pec: c.bello@avvocatinocera-pec.it, b.defazio@avvocatinocera-pec.it ex art. 22 comma 1, lettera b) DL 20/2014 e successive modifiche, censita nel Registro.

La presente procura alle liti è da intendersi sposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 2, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Anagni, lì 21.04.2015

Firmato

Simona Di Fazio

Per autentica






MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 DIREZIONE GENERALE - UFFICIO V

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
 SEZIONE LAVORO

R.G. 2486/12 Giudice Dott. Luna - udienza del 02/02/2016

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Ex art. 414 c.p.c.

per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF: 801825250288) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF: 97248840282), PEC: qla@postscer.istruzione.it, fax 0677392221, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Via Luigi Pintor, 32, 00182 Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

- resistente -

CONTRO

DI LAZZARO SIMONA, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Bello e dalla Dott.ssa Barbara De Fazio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Anagni (AN) alla Via Nazionale, 142

- ricorrente -

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all'Avvocatura Generale dello Stato unitamente al decreto di fissazione udienza, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, l'instato Tribunale affinché, previo accertamento e declaratoria del suo diritto ad essere

CN = BELLO CLAUDIA
 O = non presente
 C = il

CLAUDIA BELLO

Firmato digitalmente da

inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per la provincia di Roma, in ragione
della efficacia abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e
previa disponibilità in via d'urgenza del D.M. 8 aprile 2014, n. 232 nella parte in cui non ha
consentito a parte ricorrente di presentare domanda on-line di inserimento nella III fascia delle
G.A.E. della Provincia di Roma per le classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE), ordinasse al MIUR di inserirla nelle predette graduatorie, con condanna al
pagamento delle spese processuali e risarcimento del danno.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra
rappresentato e difeso, il quale contesta ogni avversa deduzione e domanda in quanto infondata per i
seguenti motivi in

IN FATTO E IN DIRITTO

Sulla giurisdizione del giudice adito

In via preliminare, questa difesa eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito:
invero, nel caso decedenti, è contestata da parte ricorrente la legittimità della regolamentazione,
con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere
l'annullamento del D.M. n. 232 del 01/04/2014 in parte qua in quanto "non consente l'inserimento
nelle Graduatorie Aggregative ad Esaurimento (GAE) degli aspiranti all'insegnamento nella scuola
Primaria e dell'Infanzia, a coloro che sono in possesso del diploma Magistrale, conseguito entro
l'anno scolastico 2001/2002".

In tal caso, la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo: infatti, come la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in
favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti
organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici

ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ex art. 2, comma 1, d. lgs. 162 del 2001 (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'imputazione di un atto regolamentare di formazione subordinata (cfr. Corte Cost., sentenza n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità del TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che "il rinvio della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie" ossia quelle permanenti della scuola).

Espressamente l'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 162 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro", ma nel rispetto delle leggi e "nell'ambito (...) degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1", che sono a monte degli atti di gestione del rapporto. Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato; mentre i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, cit.

Orbene, ove si tratti di veri e propri atti di formazione subordinata, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo; ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subordinata, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. art. 2, comma 1, d. lgs. n. 162 del 2001 (cfr. Cass., sez. III, 24 settembre 2013, n. 27991).

Nella specie il decreto ministeriale del MIUR n. 232 del 2014, del quale parte ricorrente ha chiesto in questa sede la disapplicazione in quanto illegittimo, ha quanto meno un contenuto

difesa di controparte. consentirebbe. sostanzialmente. non già una cognizione incidentale. ma una nell'ambito della propria cognizione sugli atti costitutivi del rapporto di lavoro, come asserisce la

presupposti relativi alle procedure concorsuali con possibile disapplicazione degli stessi, Dare credito, viceversa, alla possibilità che il giudice ordinario valuti la legittimità degli atti

conferimento degli incarichi.

giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investe esclusivamente gli atti di deduzione della non conformità alla legge degli atti amministrativi, mentre appartiene alla contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la

Appartiene, invece, alla giurisdizione amministrativa la controversia nella quale la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

summenzionato decreto ministeriale, sussiste, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la nelle graduatorie ad esaurimento: essendo le censure dirette proprio e solo nei confronti del d.m. n. 232 del 2014 detti una regolamentazione pregiudizievole quanto al suo preteso inserimento

Orbene, anche nel presente giudizio parte ricorrente lamenta che la disciplina adottata con il (cfr. anche Cass., Sez. Unite, 16 aprile 2010, n. 9132).

ordinario la contestazione che investe esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativa pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le

duale la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante appartenere alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella

della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733), che ha puntualizzato che In tal senso, si evidenziano all'attenzione di codesto Ill.mo Giudicante le argomentazioni

nelle graduatorie ad esaurimento.

perchè contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni e i presupposti per la permanenza, riconducibile all'art. 2, comma 1, b. lgs. n. 165 del 2001, ma certamente ha natura regolamentare

impugnati entro ristretti termini decadenziali innanzi al giudice amministrativo.
a riparte innanzi al giudice ordinario i termini per ricorrere avverso atti che andavano
pericoloso supporto teorico che potrebbe avallare espedienti "avvocatesco-difensionali" volti
via esclusiva al giudice amministrativo: pare piuttosto che tale indirizzo possa costituire un
valutazione principalmente da parte del giudice ordinario su atti amministrativi in materia devoluta in

Sull'applicabilità della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2012 esclusivamente agli

origini ricorrenti

In fatti la controparte contesta l'illegitimità del D.M. n. 232/2014 applicato ai fini della sua
esclusione dalla graduatoria della I. 12499 nonché della I. finanziaria n. 296/06, richiamando
giurisprudenza favorevole ai propri assunti e in particolare la sentenza n. 1973/2012 del Consiglio
di Stato, Sez. VI, che in realtà esplica i suoi effetti soltanto tra le parti in causa.

Infatti, per limiti soggettivi del giudicato amministrativo, la decisione giurisdizionale ha
efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all'art. 209 c.c. e
non esplica efficacia rispetto ai soggetti che, pur trovandosi nella stessa posizione del ricorrente,
non abbiano agito a difesa delle loro posizioni nei termini stabiliti.

Del resto, già nel corso del giudizio di cognizione il TAR o il Consiglio di Stato
generalmente precisano gli effetti della propria sentenza, elencando gli atti annullati e, se del caso,
statuendo espressamente sulla questione se, in considerazione della natura dell'atto impugnato,
l'accoglimento del ricorso determini la integrale caducazione dei suoi effetti ovvero il suo
annullamento "nei limiti dell'interesse del ricorrente".

Ed infatti, nel caso di specie, nella sentenza n. 1973/2012, è testualmente riportato: "... Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sexta), definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi susposti e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 232/2014 nella parte in cui non ha consentito
agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito

entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".

E, dunque lo stesso Consiglio di Stato che delimita la portata del giudicato e ne determina la

sua estensione esclusivamente agli originari ricorrenti.

Ancora, la difesa di controparte, nel descrivere il quadro fattuale della vicenda de qua, non riferisce, in oltre dieci anni di procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, a far tempo dalla loro istituzione, quale sia stata la ragione per cui parte ricorrente non abbia potuto usufruire delle dette procedure, invocando un'applicazione generalizzata delle succitate sentenze.

Pertanto, il ricorso in esame presenta un profilo di inammissibilità per mancanza dell'attualità dell'interesse, dal momento che in nessun punto del ricorso parte ricorrente chiarisce come mai avendo conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001\2002, diploma del quale certamente in questa sede non si discute affatto del valore spiliante, non abbia partecipato a nessuna delle seguenti procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Inoltre, testualmente il parere del Consiglio di Stato recita: "Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non partiva ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contraria con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali ai termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 23 R.D. 6 maggio 1923, n. 1024, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297."

richiesta l'abilitazione conseguita all'esito dei concorsi per titoli e esami ai sensi degli artt. 401 e

permanenti in forza di precise disposizioni normative di rango primario e secondario, essendo

D.lgs. 297/1994, non ha mai costituito di per sé solo titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie

conseguito entro l'anno 2001-2002, il cui valore abilitante era riconosciuto dagli articoli 194 e 197

Inoltre, in questa sede rileva evidenziare che il metro possesso del Diploma magistrale

abilitante all'insegnamento.

2. Sulla idoneità del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 a costituire titolo

sentenza del T.A.R. Lazio n. 7828 del 21/07/2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.

dei soggetti appellanti, mentre rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la

graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, esplica i suoi effetti solamente nei confronti

muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle

l'annullamento del D.M. n. 232/2014 nella parte in cui ha precluso agli originari ricorrenti, docenti

Infatti, la sentenza n. 1973 del 16/04/2012, che, nell'accogliere l'appello, ha disposto

temporaneamente impugnato il predetto D.M. n. 232/14 in sede giurisdizionale.

individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano

scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi

medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno

ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che pur trovandosi nella

giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli; viceversa, non potranno vantare alcun titolo,

graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, pur in parti in causa di relativo

favorevole ai ricorrenti, la controversia e che debba procedersi all'ammissione con riserva nelle

secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, in senso

dello Stato, ha disposto che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento,

12427 del 20/02/2012 e n. 19221 del 06/07/2012 e come correttamente chiarito dall'Avvocatura

Alla luce di quanto sopra, l'odierno resistente, come specificato nelle proprie note prot. n.

402 D. lgs. 297/1994, come modificati dalla L. 124/1999 che ha istituito le graduatorie permanenti

medesime.

Ai sensi dell'art. 399 del D.lgs. 297/1994 (Testo unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione), l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo avviene per il 20% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 20% attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del medesimo decreto legislativo. Ciò assume ogni ancora più rilievo in considerazione del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 13 luglio 2012, n. 107 ("La buona scuola"), appena entrata in vigore, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti iscritti a pieno titolo nelle richiamate graduatorie (si veda art. 1 commi 92-102 legge cit. cit.), spiegando al contempo l'interesse delle offerte ricorrenti all'inserimento tardivo nelle stesse.

Ai sensi del succitato art. 401, D. lgs. 297/1994, come sostituito dall'art. 1 co. 6 della L. 124/1999, le graduatorie relative ai precedenti concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria venivano trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni di cui al citato art. 399, co. 1, D.lgs. 297/1994.

Inoltre, il Legislatore del 1999 disponeva che le medesime graduatorie fossero "periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia" (art. 401, co. 2, D.lgs. 297/1994).

Dunque, alla luce della rievocata disposizione, l'inserimento successivo nelle predette graduatorie era ammesso soltanto per coloro che fossero risultati idonei ai successivi concorsi per esami e titoli, potendosi escludere, conseguentemente, come il possesso della mera spilitazione scaturita dal conseguimento del Diploma magistrale di cui agli art. 194 e 197 D.lgs. 297/1994 costituisse di per sé titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie permanenti ex art. 401 D. lgs.

297/1994.

Successivamente, l'art. 1 comma 602 della L. 296/2006 disponeva la trasformazione delle predette graduatorie in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi, secondo i termini e le modalità indicati dal successivo art. 12, "gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto legge n. 27 del 2004;
- i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SIS);
- i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASID);
- i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica;
- il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".

Per come risulta evidente, il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 non figura fra i titoli di ammissione, per ragioni di coerenza sistematica con tutte le disposizioni normative regolanti l'inserimento nelle suddette graduatorie, nonché per ragionevolezza e parità di trattamento con tutti coloro che, pur in possesso del medesimo titolo, hanno partecipato e superato i concorsi ed esami e titoli previsti dai richiamati artt. 401 e 402 D. Lgs. 297/1994.

Inoltre, giova osservare come, laddove esplicitamente il D.M. 16 marzo 2007 escluda il possesso del Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 dai requisiti di ammissione alle graduatorie ad esaurimento, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare questo stesso decreto, il quale costituiva primo atto direttamente preclusivo all'inserimento nelle citate graduatorie adottato dal Ministero in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 602, L.

296/2006, pena gli effetti dell'intervenuta acquisiscenza.

Parimenti, anche il divieto di sottoscrizione per l'Amministrazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con soggetti inseriti con riserva nelle GAE a seguito di provvedimenti

giudiziali interinali (cautelari) è contemplato dal richiamato D.M. 16 marzo 2007, che all'art. 8

comma 7 prevede: «L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente

all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia». Quest'ultima disposizione è stata altresì riproposta nei successivi decreti di aggiornamento (DM 42\2009 art. 8 comma 9, DM 44\2011 art. 6 comma 7, nonché da ultimo DM 23\2014 art. 6 comma 6, attualmente vigente per il triennio 2014\17).

Con riguardo, nondimeno, all'intervento sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato n. 1973\12, va respinta la tesi secondo cui la sentenza suindicata abbia annullato con efficacia erga omnes il D.M. 23\14, atteso che il dispositivo recita: "annulla il decreto nella parte in cui non ha consentito agli originali ricorrenti l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento". Va dunque ribadito che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico derivano, invero, da disposizioni fissate, in via perentoria, da norme avente rango primario e tutti i successivi decreti di aggiornamento, ivi compreso il decreto oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del quadro normativo vigente: « Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria» (cfr., nel caso di precedente decreto di aggiornamento, Corte Costituzionale, sentenza n. 44\2011). In merito, la sentenza citata aveva, nelle motivazioni, preso atto che "l'art. 1 comma 602, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi

aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte" (cfr. sent.

Corte Cost. cit.).

L'esclusione dalle GAE degli odierni istanti deriva, dunque, dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti in quanto non si trovavano in nessuna delle

situazioni che la legge stessa prende in considerazione quale titolo utile al predetto inserimento.

Tale conclusione è altresì supportata dallo stesso parere Cons. Stato — Sez. II consultiva n. 3813 dell'11/09/2013 che ha respinto l'istanza dei ricorrenti di essere ammessi alle GAE accogliendo il ricorso solo su un aspetto marginale, ossia il diritto all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto (e non delle GAE) anziché della terza, questione cui non rilevante. In quella occasione, che come si è detto riguardava incidentalmente un decreto ministeriale del tutto analogo a quello oggi in esame, la sezione seconda ha condivisibilmente osservato che: "Pertanto, se si ritiene illegittima la loro (dei ricorrenti) mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate" (sul punto ex multis cfr. ordinanza Trib. Mantova del 16/07/2012 est. Benatti cit.).

Dal disposto della lettera c) dell'art. 1 comma 602 della legge 296/06 sopra richiamato si evince che "nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento il legislatore ha precisato, in linea di principio, nuovi inserimenti, facendo salvi i soli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione ovvero dei soggetti indicati. Il divieto di nuovi inserimenti, d'altronde, è implicito nella logica della riforma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento al fine di dare (o quantomeno provare a dare) adeguata soluzione al fenomeno del

Potenza del 17/07/2012 est. Verastro).
in legge n. 106/2011 che ha escluso la possibilità di nuovi inserimenti" (cf. Ordinanza Trib.
interventi normativi in materia, tra cui l'art. 9 comma 20 del decreto legge n. 70/2011, convertito
precarizzato storico e di evitare la ricostituzione, intento che è stato poi ribadito dai successivi

L'inserimento tardivo delle odierne aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento costituirebbe
pertanto, un'anomalia nel generale sistema di reclutamento del personale docente, essendo stato
riservato ad origine il suddetto inserimento a coloro che avessero maturato i requisiti previsti dalle
disposizioni di riferimento di rango primario. Ne conseguirebbe una grave disparità di trattamento,
particolarmente nei confronti di coloro che hanno dovuto partecipare e superare i relativi concorsi
per titoli ed esami (anche laddove muniti del medesimo titolo di studio quale il diploma di maturità
magistrale) ero già presenti a pieno titolo in GAE, i quali potrebbero veder compromesso il loro
diritto all'assunzione a tempo indeterminato anche alla luce del piano straordinario di assunzioni
appena approvato in Parlamento.

Ed invero, la l. 13 luglio 2012, n. 107 ("La buona scuola") prevede, all'art. 1 comma 102,
che: "A partire dal 01 settembre 2012 le graduatorie di cui al comma 96 lettera c) art. 1 comma
102, lett. c) legge 27 dicembre 2006, n. 296, ndr) se esaurite, perdono efficacia ai fini
dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata", mentre al successivo comma 106 dispone:
"La prima fascia delle graduatorie di istituto e circolo per il personale docente ed educativo
previste dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto Ministro dell'Istruzione 13 giugno 2007, n.
131, continua ad esplicare la sua efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli
soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del
piano straordinario di assunzioni di cui al comma 92".

Sulla decadenza del diritto all'immissione nelle gare

Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto di essere inserita nelle gare solo nell'anno 2014
a seguito della pubblicazione del D.M. n. 232, ma le gare, tuttavia, sono state chiuse in data
01/01/2007 per espresa previsione dell'art. 1 comma 602, lettera c) della Legge 29/05/2006.

Tale disposizione di legge ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e ha contestualmente disposto che, a decorrere dal 01/01/2007 (data di entrata in vigore della legge 29/02/2006), si potesse far luogo a nuovi inserimenti nelle sole ipotesi espressamente e tassativamente individuate dalla stessa legge 29/02/2006.

La natura chiusa delle gare è stata successivamente confermata dall'art. 9, comma 20, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge 106/2011 e dall'art. 14, comma 2 ter, del D.L. 21/2011 convertito con modificazioni nella legge 14/2012.

Tra le ipotesi eccezionali legislativamente previste in cui era consentito, dopo il 01/01/2007, procedere a nuovi inserimenti nelle gare vi era l'ipotesi che è stata invocata da parte ricorrente ed è quella prevista dall'art. 1, comma 602, lettera c), della legge 29/02/2006, che consentiva ai docenti già in possesso dell'abilitazione alla data del 01/01/2007 di chiedere l'inserimento nelle gare per il biennio 2007/2008.

Dunque, le odierne ricorrenti, pur non avessero ritenuto che il diploma di maturità magistrale avesse natura di "abilitazione", avrebbero pertanto dovuto chiedere l'iscrizione nelle gare già a partire da quella data.

Detta domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il termine perentorio oppositamente previsto dall'art. 11 del D.D.G. 16/03/2007 (30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di emanazione del decreto medesimo) per l'aggiornamento delle gare per il biennio scolastico 2007/2008.

Le odierne ricorrenti, invece, non hanno presentato la domanda di inserimento nelle gare per il biennio scolastico entro il termine all'uopo stabilito, ma sono rimaste inerte e sono così decadute dal proprio diritto ad essere iscritte nelle gare, come del resto già eccepito da questa difesa.

Pertanto, prima della vicenda all'attenzione di Questo Ill.mo Collegio non è dunque come vorrebbe sostenere la difesa di controparte, il riconoscimento della natura del valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, che sarebbe avvenuto soltanto ad opera del D.P.R. 25/03/2014, impedendo così di fatto alle odierne ricorrenti di chiedere

Stato 16.04.2012. in atti); per altro verso e in linea generale, deve escludersi che la anzidetta

da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante" (v. sentenza Cons.

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie

afferma che "non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo

Per un verso, infatti, lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973 del 16 aprile 2012

Consiglio di Stato anzidetto e del DPR che lo ha recepito integralmente, non risulta condivisibile.

conseguito entro il 2001/2002 sarebbe stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del

introduttivo del presente giudizio, secondo cui l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo

Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2012 è fatta propria dalla parte ricorrente nel ricorso

il procedimento n. 647-1/2012, estensore dott.ssa Raffaella Calò): "Invero, l'affermazione svolta dal

In questi termini si è chiaramente espresso il Tribunale di Livorno (ordinanza che ha definito

di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma non l'ha "creata" ex novo.

natura meramente dichiarativa e non costitutiva; ha infatti dichiarato la natura abilitante del diploma

Senonché il parere del Consiglio di Stato (e il D.P.R. 25/03/2014 che lo ha recepito) ha

l'art. 197 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297".

considerarsi abilitante secondo l'art. 23 R.D. 6 maggio 1924, n. 1024, in combinato disposto con

Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali (...), doveva

Nel suo parere il Consiglio di Stato ha affermato che "prima dell'istituzione della laurea in

magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

62/2011 promosso da alcuni docenti titolari, come parte ricorrente, di diploma di maturità

proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario avverso il D.M.

Infatti il D.P.R. 25/03/2014 è un decreto con cui il Presidente della Repubblica, facendo

296/2006 e dell'art. 11 del D.D.G. 16/03/2007.

termine perentorio previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 602, lettera c), della legge

presentato domanda straordinaria giudiziale di inserimento nelle suddette graduatorie entro il

legittimamente l'iscrizione nelle gare, ma piuttosto l'inertia delle stesse che, invero, non hanno mai

pronuncia del giudice amministrativo – resa nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – possa avere efficacia propriamente costitutiva di diritto. Tanto più che, come osservato sopra, in detto parere – che i ricorrenti invocano quale presupposto del proprio diritto all'inserimento nelle GAE – il Consiglio di Stato ha escluso espressamente la sussistenza di tale diritto, limitandosi ad affermare (e dunque a riconoscere) la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio, al contempo negando il diritto di tali docenti all'inserimento nelle GAE.

Dalle considerazioni sopra svolte deriva che la parte ricorrente doveva ritenersi in possesso di un titolo abilitante già durante la vigenza delle graduatorie permanenti e, successivamente, al momento della trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento per effetto della L. 29/12/2006, avendo l'anzichetta pronuncia del giudice amministrativo natura meramente ricognitiva dell'assetto ordinamentale esistente.

Dunque, se di attività ricognitiva si tratta, parte ricorrente ben avrebbe potuto sollecitare anni or sono promovendo apposito giudizio davanti al giudice del lavoro, ma non avendo fatto è irrimediabilmente decaduto dal diritto ad essere inserito nelle GAE.

Infatti, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2932 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 10828/2012).

Tipici esempi di cause giuridiche che ostacolano l'esercizio di un diritto sono la pendenza di un termine o di una condizione, mentre il diniego di un diritto da parte del soggetto passivo dello stesso diritto è un ostacolo di mero fatto al suo esercizio.

Nel caso di specie, il mancato riconoscimento da parte di questa Amministrazione della natura abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001\2002 rappresenta un ostacolo di merito fatto all'esercizio del diritto delle ricorrenti di essere iscritte nelle gare, donde l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c., contrariamente a quanto asserito dalla difesa di controparte.

E, dunque questo il punto nodale della questione ossia il mancato esercizio del diritto da parte delle odierne ricorrenti e non il riconoscimento o meno del valore abilitante del diploma magistrale.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato ed esposto, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CONCLUDE

motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per ogni altra motivazione che riterrà sussistere, affinché l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, contraria rejectis, per le

Voglia:

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

NEL MERITO:

- nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice adito, respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto adottate;

- condannare la controparte alla refusione delle spese di lite.



CLAUDIA BELLO

CN = BELLO CLAUDIA

O = non presente

C = IT



IL TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA

all'udienza del **2 febbraio 2016**, all'esito della camera di consiglio (ore 15,50)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. **24865** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2015**, cui sono riunite le cause iscritte con i nn. 24866 e 24867 dell'anno 2015, vertente

TRA

1) CAPOGROSSO Raffaella, 2) DI LAZZARO Simona, 3) D'AURIA Lucia
(avv. Claudia BELLO e dott.ssa Barbara DE FAZIO)

RICORRENTI

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (dott.ssa Cinzia SERGIO DI DONNAMASA, dott. Bruno AMATO, avv. Maria GRASSI)

CONVENUTO



- **rilevato** che le ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “...
previo accertamento della illegittimità e conseguente disapplicazione: - del D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento. - delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno 2014/2017, così come formate nell'Ambito Territoriale di Roma senza l'inserimento “pleno iure” della ricorrente nella III fascia delle suddette



- graduatorie, ordinare all'Amministrazione resistente di: - provvedere all'inserimento "pleno iure" della ricorrente con decorrenza dal 01.09.2014, nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria (AAAA/EEEE), formate nell'Ambito territoriale della Provincia di Roma per il triennio 2014/2017; - condannare il MIUR al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente ed in particolare del danno da perdita di chance lavorativa con ripercussioni sulla carriera e sulle condizioni di guadagno con conseguenze negative in termini di retribuzione e di miglioramento del punteggio, da liquidarsi in maniera equitativa o come meglio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo su ogni somma liquidata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con clausola di provvisoria esecutorietà";*
- **che**, pertanto, la pronuncia richiesta verrebbe ad incidere sulla posizione di coloro che, iscritti nelle medesima graduatoria, vedrebbero pregiudicata la propria posizione a seguito dell'inserimento anche delle attuali ricorrenti;
 - **ritenuto** che costoro debbano pertanto essere convenuti in giudizio;
 - **che** le ricorrenti, all'udienza odierna, hanno chiesto autorizzarsi la notificazione ai *controinteressati* ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione dei ricorsi sul sito internet del Ministero;
 - **considerato** che la situazione allegata è quella tipica prevista dall'art. 150 c.p.c. (notificazione per pubblici proclami "*quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti*"), mentre la notificazione con forme ordinate dal giudice è consentita quando "*lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*";



- **che**, pertanto, nella specie non sussistono le ipotesi residuali di cui all'art. 151 c.p.c. ricorrendo invece quella tipica di cui all'art. 150 c.p.c., per la quale occorre presentare istanza al capo dell'ufficio giudiziario che provvede, sentito il pubblico ministero;
- **visti** gli artt. 102, 150, 151, 420 c.p.c.;

F I S S A

per la discussione l'udienza del **5 luglio 2016**, ore 10,00;

F A O N E R E

alle ricorrenti di notificare copia dei ricorsi, delle memorie di costituzione, dei verbali di udienza e del presente provvedimento agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria (AAAA/EEEE), formate nell'Ambito territoriale della Provincia di Roma per il triennio 2014/2017, osservati i termini di rito.

Roma, 2 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Antonio M. Luna





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
Via Lepanto, 4
VERBALE PRIMA UDENZA

All'udienza del.....2016

Davanti al giudice Dott. Antonio M. Luna

Assistito dal sottoscritto cancelliere

E' stata chiamata la causa N.....R.G.

TRA

DI ALVARO ANTONIO

CONTRO

FINIS + S

Sono presenti:

*per la parte di lavoro
 in contestazione del suo posto
 l'ingegner ANTONIO ALVARO
 per l'interlocuzione all'udienza
 l'ingegner ANTONIO ALVARO
 assistente*

Il giudice

*ordina la nomina del presente
 procuratore o legale in causa
 N. C. 2282/2012*

Il giudice

Il Grande

in vitro in camera di sviluppo
il grande

AVVISO

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e **Numero di Registro Generale del ricorso**: Tribunale di Roma –Sez. Lav.- RGL: 24865/15;
2. **Ricorrente**: Di Lazzaro Simona;
3. **Amministrazioni resistenti**:
M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale del Lazio; Ambito territoriale provincia di Roma;
4. **Sunto dei motivi del ricorso**:

Diritto all’inserimento docenti abilitati con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), classe di concorso scuola dell’infanzia (AAAA) e classe di concorso scuola primaria (EEEE), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.
5. **Controinteressati**: tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, classi di concorso scuola dell’infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per il triennio 2014/2017 con il punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
- 6.
7. **Link e siti**: www.pst.giustizia.it **PER LE NOTIZIE E GLI AGGIORNAMENTI PROCESSO.**
Consultazione online attraverso l’inserimento del numero di Registro Generale del ricorso (R.G. n. **24865/2015**) nella sottosezione “*Consultazione pubblica dei Registri*”, rintracciabile all’interno della ulteriore sottosezione: Regione “*Lazio*” Uffici Giudiziari “*Tribunale Ordinario – Roma*” Registro “*Lavoro*” Numero di Registro.
8. **Autorizzazione della presente notifica per pubblici proclami**: G.L. Dott. Fabrizio Gentili, provvedimento del 14.04.2016

I docenti che intendano resistere alla predetta domanda in quanto già inseriti nella richiamata graduatoria possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.

Avv. Claudia Bello